

Prato, li 04/03/2024
Prot. n. 15330
Trasmessa via PEC

Spett.le
Impresa PIZZAROTTI & C. Spa
Via A.M. Adorni n. 1
43121 Parma (PR)

PEC: pizzarotti@pec.pizzarotti.it

LETTERA CONTRATTO: Lavori di adeguamento impiantistico nei locali del Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato dove sarà installata la nuova PET/TAC “ - CUP: D31B22001710007, CIG: A02C216F07

Con determinazione dirigenziale nr. 40 del 10/01/2024, , è stata disposta l'affidamento dei lavori dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa PIZZAROTTI & C. Spa, di seguito denominato “appaltatore”.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 18 D.lgs 36/2023 firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Responsabile Unico del Progetto, *Per. Ind. Gianluca Pardini*.

Si allega alla presente modello di lettera-accettazione da restituire per PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante di Codesto operatore economico, con il quale viene altresì formalizzata l'accettazione di tutte le clausole contrattuali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.



SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO

Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana centro con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n° 1, C.F. e Partita I.V.A. n. 06593810481. Dipartimento Area Tecnica – S.O.C. Gestione Investimenti Prato.

Responsabile Unico del Progetto: *Per. Ind. Gianluca Pardini*

Appaltatore: Impresa PIZZAROTTI & C. Spa con sede legale in Via Annamaria Adorni n. 1 – 43121 PARMA (PR), Codice Fiscale 01755470158 - P.IVA 00533290342, rappresentata legalmente da Ing. Alberto Mediolì nato a Parma, il 19/12/1973

Importo a base di affidamento soggetto a ribasso: € 69.333,37=+IVA 22%

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.250,00

Ribasso: 0,00000%

IMPORTO CONTRATTO € 73.583,37=+IVA 22% di cui € 69.333,37= lavori ed € 4.250,00= oneri sicurezza

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non tutti materialmente allegati al presente atto, che le parti

affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- Capitolato speciale di appalto
- Documento denominato “Descrizione intervento”
- Elaborati progettuali:
 - ACAD-74566-01-23-MI-E-A-R01-A1 D-PI-01;
 - ACAD-74566-01-23-MI-E-A-R01-A1 D-PI-02;
 - ACAD-74566-01-23-MI-E-A-R01-A1 D-PI-03;
 - ACAD-74566-01-23-MI-E-A-R01-A1 D-PI-05
- Cronoprogramma
- Quadro Economico dell'intervento
- PSC composto da:
 - Piano della Sicurezza e Coordinamento
 - Computo sicurezza
 - Fascicolo Opera
 - TAV.1
 - TAV.2
- offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di procedura telematica;
- polizza assicurativa generale contro i rischi di attività RC, comprensiva di RCT;

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

4. Il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determina dirigenziale indicata in premessa.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento per l'esecuzione dei lavori citati in premessa e descritto all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e nel documento denominato “Descrizione intervento”.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) del del D.P.R. n. 207/2010, limitatamente alle disposizioni attualmente in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, della L.R.Toscana n. 38/2007 e di tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo ai lavori è A02C216F07 ed il codice unico di progetto (CUP) è il D31B22001710007.

Art. 3 – Importo del contratto

1. L'importo contrattuale è pari a **€ 73.583,37=+IVA 22%** (diconsi settantatremilacinquecentoottantatre/37) di cui:

- **€ 69.333,37=** (diconsi sessantanovemilatrecentotrentatre/37) per i lavori oggetto dell'offerta di ribasso;
- **€ 4.250,00=** (diconsi quattromiladuecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva a liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'Allegato I.7 D.lgs 36/2023;

3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Art. 4 – Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante i documenti tecnici, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Parma (PR), Via A.M. Adorni n. 1, indirizzo PEC: pizzarotti@pec.pizzarotti.it; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.

3. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'affidatario dichiara di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010:

presso:

- 1) UNICREDIT BANCA sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: IT 93 W 02008 05364 000500036250
- 2) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: IT 18 R 01005 12700 000000001123
- 3) BANCA POPOLARE EMILIA sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: IT 51 H 05387 12700 000000001200
- 4) INTESA SAN PAOLO sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: IT 75 S 03069 12765 100000003066
- 5) CREDIT AGRICOLE CARIPARMA sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: IT 56 J 06230 12700 000072732703
- 6) BANCO DI SARDEGNA sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: IT 91 C 01015 01600 000000013544
- 7) INTESA SAN PAOLO sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: IT 15 O 03069 12765 000000015503
- 8) BANCO BPM sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: IT 19 Q 05034 12703 000000003660
- 9) MONTE PASCHI SIENA sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - codice IBAN: IT 48 O 01030 12703 000001000889

- 10) INTESA SAN PAOLO sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. -codice IBAN: IT 30 B 03069 12745 100000014710
- 11) MONTE PASCHI SIENA sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. -codice IBAN: IT 83 V 01030 12705 000063358083
- 12) BANCA POPOLARE DI SONDRIO sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. -codice IBAN: IT 34 T 05696 12700 000020013X86

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

- PAOLO PIZZAROTTI – C.F. PZZPLA47M16G337X, nato a PARMA (PR) il 16/08/1947 (Firma singola*)
 - RICCARDO GIULIO GARRE'- C.F. GRRRCR62D08L833G, nato a VIAREGGIO (LU) il 08/04/1962 (Firma singola **)
 - ROSARIO DE CESARE – C.F. DCSRSR68E15F839F, nato a NAPOLI (NA) il 15/05/1968 (Firma congiunta di 2 delegati su 3);
 - BRUNO MELARDI – C.F. MLRBRN39M09G388Y, nato a PAVIA (PV) il 09/08/1939 (Firma congiunta di 2 delegati su 3);
 - ANTONIO COMES - C.F. CMSNTN71C31H501L, nato a ROMA il 31/03/1971 (Firma congiunta di 2 delegati su 3);
 - ALBERTO MARCO MILVIO – C.F. MLVLR59M24F205V, nato a MILANO il 24/08/1959 (Firma congiunta di 2 delegati su 4);;
- (*) in corso di revoca
(**) in corso di deposito c/o le banche

5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Come stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale non oltre **30 (trenta) giorni** dalla stipulazione del contratto di appalto, previa convocazione dell'esecutore, fatto salvo quanto previsto all'art.17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti.

2. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e

tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

- b) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art.100, comma 5, D.Lgs.81/2008 e punto 2, dell'Allegato XV al medesimo Decreto;
 - c) il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.89, comma 1 lett. H del D.Lgs.81/2008 e punto 3, dell'Allegato XV al medesimo Decreto;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 18 del CSA.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del CSA.

Art. 7 – Sospensioni o riprese dei lavori

1. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 121 D.lgs 36/2023

Art. 8 – Penale in caso di ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1.00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal CSA nell'articolo 22.

Art. 9 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Inoltre, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per l'esecuzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dagli artt. 52 e 53 del CSA.



Art. 10 – Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Per la valutazione del lavoro a corpo e delle eventuali lavorazioni a misura e in economia si richiama quanto disposto agli artt. 25, 26, 27 e 28 del CSA.

Art. 11 – Revisione dei prezzi

Riguardo alla revisione dei prezzi, si rimanda a quanto stabilito all'art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 12 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D.lgs 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli artt. 120 e 121 del D.lgs 36/2023 e in base a quanto stabilito dall'art. 34 del CSA.

Art. 13 – Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e tracciabilità dei pagamenti

Si richiamano le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto concernenti la disciplina economica e le modalità di pagamento del presente appalto (Capo 7. Disciplina economica). In particolare si specifica:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.lgs 36/2023, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione viene corrisposto all'appaltatore l'anticipazione nella misura del venti per cento (20%).

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore di importo pari all'anticipazione recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al successivo comma 6.

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3.

5. L'erogazione dei corrispettivi sarà corrisposto all'affidatario con le modalità specificate agli artt. 29, 30 e 31 del CSA.

6. Il pagamento dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà, previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'esecutore, secondo quanto previsto dall'art 125 del D.lgs 36/2023. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002.

7. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti nel rispetto della procedura di seguito specificata:

a) il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;

b) il pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 11, comma 6 e art. 125 Codice dei Contratti.

c) l'Azienda USL Toscana centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso in via telematica tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione;

d) l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana centro – P. IVA 06593810481 **S.O.C. Gestione Investimenti – area PRATO - CF/P.IVA 06593810481**, come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione;

La fatturazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Il Codice Univoco Ufficio di riferimento è C27NVZ.

La fattura elettronica deve obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP **D31B22001710007**), il codice identificativo di gara (CIG): **A02C216F07**, nonché il numero di ordine meccanizzato trasmesso tramite il canale NSO, senza i quali non è possibile procedere al pagamento della fattura.

e) l'Azienda USL Toscana centro, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento ai sensi del comma 8 dell'articolo 125 del Codice, resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002.

8. Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, codice civile, il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

9. In merito alla tracciabilità dei pagamenti: - l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii; - l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 234, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 che viene richiamato dall'art. 237, comma 2 dello stesso Decreto.

Art. 15 – Risoluzione del contratto e recesso

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con delibera del D.G. n. 16 dell'11/01/2023, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante (al seguente link: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento>)

consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
3. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i. j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. k) non assolvimento, da

parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
6. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 123 Codice appalti facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
7. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'articoli 47 e 48 del CSA.

Art. 16 – Controversie

1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all'art. 46 del CSA
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in

corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore è tenuto a depositare presso la stazione appaltante: a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento facente parte del progetto approvato dalla Stazione Appaltante.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Art. 19 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che *intende* subappaltare i lavori oggetto dell'appalto.
3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del Codice le parti dei lavori appositamente indicate dall'affidatario in sede di offerta, e più specificamente: *“Impianti termici ed i condizionamento (OS28 fino ad un massimo del 49%), edifici civili e industriali (OG1 - fino ad un massimo del 100%), impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (OS30 - fino ad un massimo del 100%)”*, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La ditta subappaltatrice è tenuta ai medesimi adempimenti richiesti dall'affidatario, al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è tenuto in particolare all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010; il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità, di apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.
5. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto delle prestazioni dallo stesso eseguite nei casi stabiliti dall'art. 119 comma 11 del Codice appalti. In caso contrario, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, unitamente a documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del Codice dei Contratti.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito al Capo 10 del CSA.

Art. 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

Non è richiesta la garanzia definitiva prevista dall'art. 53, comma 4, del Decreto n. 36/2023, in quanto l'operatore economico ha una comprovata esperienza e conoscenza degli impianti e del sito oggetto della lavorazioni essendo Concessionario e manutentore degli impianti dell'Ospedale S. Stefano, in forza della Convenzione stipulata in data 19.11.2007 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio Pistoia il 05.12.2007 n. 5742 ed in possesso delle necessarie capacità tecniche, professionali ed organizzative utili a garantire il corretto e puntuale svolgimento dei lavori di cui trattasi.

Art. 21 – Obblighi assicurativi

Come previsto all'art. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI - del CSA, l'appaltatore ha presentato, a mezzo PEC registrata con Prot. n.1440 del 28/02/2024, un "Certificato di Assicurazione" rilasciato dalla Allianz Spa nel quale la Compagnia assicurativa attesta "(...) di avere in vigore la polizza di seguito descritta e di essere l'Assicuratore in relazione alla copertura, come di seguito specificato, prevista da detta polizza", comprensiva di:

- Responsabilità Civile; € 10.000.000,00=per evento
- Responsabilità del datore di lavoro: € 10.000.000,00= per evento con un sottolimito fino a € 5.000.000,00=per persona infortunata;
- Aggregato annuo polizza: € 10.000.000,00=

con effetto dalle ore 24:00 del 30/09/2023 e scadenza alle ore 24:00 del 30/09/2024.

Il Responsabile unico del Progetto valuta come adeguata alla natura e tipologia delle lavorazioni la Polizza di cui al "Certificato di assicurazione" presentato e ritiene di non richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dall'affidatario.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

Art. 23 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto viene stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18 D.lgs 36/2023
2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione appaltante della lettera di accettazione del presente contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

PER l'Azienda USL Toscana centro

Il Direttore

SOC Gestioni investimenti Prato

Ing. Gianluca Gavazzi

(documento firmato digitalmente)



GIANLUCA GAVAZZI
Regione
Toscana/01386030488
04.03.2024 16:42:03
GMT+01:00



Azienda USL Toscana centro

Allegato n.1 Copia da restituire

LETTERA – ACCETTAZIONE dell’aggiudicatario

Rif. n. (Prot. n. 15330 del 04/03/2024)

Trasmessa via PEC

Spett.le
Azienda USL Toscana centro
SOC Gestione Investimenti Prato
Dipartimento Area Tecnica

c.a. Al Direttore
SOC Gestioni investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi

PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

da USL Toscana centro

ACCETTAZIONE LETTERA CONTRATTO: Lavori di adeguamento impiantistico nei locali del Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato dove sarà installata la nuova PET/TAC “ - CUP: D31B22001710007, CIG: A02C216F07



Il sottoscritto Ing. **Daniele Cappellino**, nato a Cuneo il 25/06/1972, domiciliato per la carica in Parma (PR) in Via A.M. Adorni n. 1, in qualità di **Procuratore Speciale** della società **IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.**, C.F. n. 01755470158, partita I.V.A. n. 00533290342 - con sede legale a PARMA in via A.M. Adorni n. 1 tel. n. 0521 2021 fax n. 0521 207461 PEC :pizzarotti@pec.pizzarotti.it , e-mail public@pizzarotti.it .

In qualità di (*barrare la casella che interessa*)

Titolare

Legale Rappresentante

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto Prot. n. 15330 del 04/03/2024 sottoscritta dalla Stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare in particolare, ai sensi dell’art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:

1. art. 6 - “Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori”;
2. art. 13. - “Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e tracciabilità dei pagamenti”
3. art. 15 – “Risoluzione del contratto e recesso”;
4. art. 16 - “Controversie”.

Data Parma, 8 marzo 2024

PER L’AGGIUDICATARIO

(indicare legale rappresentante)
(documento firmato digitalmente)

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.
Il Procuratore Speciale
Ing. Daniele Cappellino

Firmato digitalmente da:

Cappellino Daniele

Firmato il 11/03/2024 11:05

Seriale Certificato: 3353973

Valido dal 01/03/2024 al 01/03/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

